

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 30 giugno 2014, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
27 MAGGIO 1994, N. 18

Art. 1
*(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale
27 maggio 1994, n. 18)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'alinea, dopo le parole: "deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter" sono inserite le seguenti: "e in coerenza con la disciplina di cui alle norme di attuazione del piano territoriale paesaggistico regionale";
 - b) alla lettera b), dopo le parole: "privi di pregio intrinseco, anche" sono inserite le seguenti: "con riduzione o ampliamento degli sporti in misura non superiore a 30 centimetri,";
 - c) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 5 du 30 juin 2014,

portant modification des lois régionales n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste), n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré), ainsi que prorogation, à titre extraordinaire, des délais de début et d'achèvement des travaux indiqués sur les autorisations d'urbanisme.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 18 DU 27 MAI 1994

Art. 1^{er}
*(Modification de l'art. 3 de la loi régionale
n° 18 du 27 mai 1994)*

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste) est ainsi modifié:
 - a) Au chapeau, après les mots: «délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11 ter de la présente loi», sont insérés les mots: «et dans le respect de la réglementation visée aux dispositions d'application du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste»;
 - b) À la lettre b), après les mots: «qui ne présentent aucun intérêt intrinsèque, entre autres» sont insérés les mots: «avec réduction ou agrandissement des saillies jusqu'à 30 cm au maximum,»;

- role: “, incluse le micro centraline idroelettriche per autoconsumo, a servizio di singole utenze, di potenza nominale non superiore a 80 kilowatt”;
- d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con capacità superiore ai 13 metri cubi e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza”;
- e) alla lettera g), le parole: “interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli” sono sostituite dalle seguenti: “interventi riguardanti ampliamenti del 20 per cento di edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate o ampliamenti del 20 per cento riguardanti”;
- f) alla lettera j), le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere e) e ebis)”;
- g) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
“p) installazione su edifici di apparati tecnologici quali condizionatori, pompe di calore, contatori, misuratori o altri similari o impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori, ricevitori radioelettrici o altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;”;
- h) dopo la lettera p), come sostituita dalla lettera g), è inserita la seguente:
“pbis) installazione su esistenti tralicci, pali o supporti in genere di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari;”;
- i) dopo la lettera r) è inserita la seguente:
“rbis) installazione, a servizio di fabbricati, di derivazioni o nuove linee elettriche aeree che non superino la lunghezza di 100 metri lineari;”;
- j) alla lettera s), le parole: “l’installazione” sono sostituite dalle seguenti: “la collocazione”;
- k) alla lettera y), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e dell’articolo 153 del d.lgs. 42/2004, nonché posa di targhe, pannelli o elementi informativi non luminosi e privi di strutture complesse;”;
- l) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:
“bbbis) varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali;
bbter) qualora conformi alla specifica disciplina di dettaglio, interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti, siano stati preventivamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali e siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;
- c) À la fin de la lettre e), sont ajoutés une virgule et les mots : «et les micro-centrales hydroélectriques pour l’autoconsommation desservant des usagers isolés, d’une puissance nominale égale ou inférieure à 80 kilowatt;»;
- d) À la fin de la lettre f), sont ajoutés les mots : «d’une capacité supérieure à 13 mètres cubes et de leurs accessoires, tels que les clôtures ou tout autre ouvrage de protection, élément de lutte contre les incendies, panneau de signalisation ou autre appareil de sécurité;»;
- e) À la lettre g), les mots : «Travaux sur des immeubles construits après 1945, à condition qu’ils ne modifient pas de manière substantielle la composition architecturale des façades, et agrandissement de 20 p. 100 du volume des» sont remplacés par les mots : «Travaux d’agrandissement de 20 p. 100 du volume des immeubles construits après 1945, à condition qu’ils ne modifient pas de manière substantielle la composition architecturale des façades, ou agrandissement de 20 p. 100 du volume des» ;
- f) À la lettre j), les mots : «à la lettre e)» sont remplacés par les mots : «aux lettres e) et e bis)»;
- g) La lettre p) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
«p) Mise en place, sur des bâtiments, d’appareils technologiques, tels que les climatiseurs, les pompes de chaleur, les compteurs, les mesureurs ou tout autre engin similaire ou d’installations technologiques, telles que les paraboles, les antennes, les émetteurs ou les récepteurs radioélectriques ou tout autre engin similaire, à condition qu’ils soient centralisés dans les immeubles comprenant plusieurs unités immobilières;» ;
- h) Après la lettre p), telle qu’elle résulte de la lettre g), il est inséré une lettre ainsi rédigée :
«p bis) Mise en place, sur des poteaux, pylônes ou autres supports existants, d’installations technologiques, telles que les paraboles, les antennes, les émetteurs ou les récepteurs radioélectriques ou tout autre engin similaire;» ;
- i) Après la lettre r), il est inséré une lettre ainsi rédigée :
«r bis) Mise en place, pour desservir des immeubles, de dérivations ou de nouvelles lignes électriques aériennes d’une longueur égale ou inférieure à 100 mètres ;» ;
- j) À la lettre s), les mots : «Mise en place de nouveaux supports, poteaux ou pylônes en vue de l’installation» sont remplacés par les mots : «Installation de nouveaux supports, poteaux ou pylônes en vue de la mise en place» ;
- k) À la fin de la lettre y), sont ajoutés les mots : «et de l’art. 153 du décret législatif n° 42/2004, ainsi que de plaques, panneaux ou autres éléments d’information non lumineux et sans structure complexe» ;
- l) Après la lettre bb), sont ajoutées des lettres ainsi rédigées :
«bb bis) Variantes non substantielles des projets déjà autorisés par la Surinten-

- bbquater) interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;
- bbquinqüies) collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);
- bbsexies) realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;
- bbsepties) sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante.”.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/1994)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza”.
2. Le lettere g), h), k), q) e r) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994 sono abrogate.

- bb ter) dance régionale des activités et des biens culturels;
- bb ter) Travaux de toute nature réalisés dans le respect de la réglementation détaillée y afférente sur des immeubles ou dans des sites relevant des différentes zones homogènes du PRG en vigueur pour lesquelles des documents d'urbanisme d'application ont été rédigés, après concertation avec la Surintendance régionale des activités et des biens culturels, et sont toujours en vigueur, assortis d'une réglementation précise en matière de travaux pouvant être autorisés au titre de chaque type d'immeuble;
- bb quater) Travaux visant à remettre en état des structures et des ouvrages totalement ou partiellement endommagés par des événements exceptionnels;
- bb quinqüies) Mise en place de nouveaux appareils technologiques sur des postes et des structures de support pour les stations radioélectriques et les installations de radiotélécommunications au sens de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 (Réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000) existants;
- bb sexies) Réalisation de nouvelles ouvertures sur des immeubles construits après 1945;
- bb septies) remplacement ou réfection partielle ou totale de balcon sur des immeubles construits après 1945, au cas où ils ne respecteraient pas les caractéristiques les plus fréquentes dans le contexte bâti environnant.».

Art. 2

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 18/1994)

1. À la fin de la lettre i) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 18/1994, sont ajoutés les mots : « et de leurs accessoires, tels que les clôtures ou tout autre ouvrage de protection, élément de lutte contre les incendies, panneau de signalisation ou autre appareil de sécurité ».
2. Les lettres g), h), k) q) et r) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 18/1994 sont abrogées.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 11bis della l.r. 18/1994)

1. Alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11bis della l.r. 18/1994, le parole: "struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali".
2. Al comma 2 dell'articolo 11bis della l.r. 18/1994, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la parola "vincolanti" è soppressa;
 - b) dopo le parole: "di atti emessi" sono inserite le seguenti: "in precedenza".

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
6 APRILE 1998, N. 11

Art. 4

(Modificazioni alle legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dopo le parole: "né la superficie utile" sono inserite le seguenti: ", a eccezione di quella eventualmente derivante dalla riduzione delle tramezze interne,".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61bis della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle superfici derivanti dalla riduzione delle tramezze interne;".

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
8 SETTEMBRE 1999, N. 27

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consultive competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.».
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 27/1999, le parole: ", alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento

Art. 3

(Modification de l'art. 11 bis de la LR n° 18/1994)

1. Aux lettres b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 18/1994, les mots: «structure régionale» sont remplacés par les mots: «Surintendance régionale des activités et des biens culturels, qui est».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 18/1994 est ainsi modifié:
 - a) Le mot: «contraignants» est supprimé;
 - b) Les mots: «d'actes adoptés» sont remplacés par les mots: «d'actes précédemment adoptés».

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 11 DU 6 AVRIL 1998

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 61 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), après les mots: «ou de la surface utile,» sont insérés les mots: «sauf de celle éventuellement dérivant de la réduction des cloisons internes,».
2. À la fin de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 61 bis de la LR n° 11/1998, sont ajoutés une virgule et les mots: «à l'exclusion de celles dérivant de la réduction des cloisons internes;».

CHAPITRE III

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 27 DU 8 SEPTEMBRE 1999

Art. 5

(Modification de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«2. Le Gouvernement régional définit, après avoir entendu les commissions du Conseil compétentes et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), les grilles tarifaires relatives aux réseaux de distribution de l'eau et des égouts, et ce, compte tenu de la qualité de la ressource hydrique et du service fourni ainsi que de la couverture des dépenses directes d'investissement et d'exploitation, dans le respect des principes européens et nationaux en vigueur en la matière.».
2. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/1999, les mots: «, au plus tard le 31 décembre 2005, par les col-

adottate dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13 della l. 36/1994, sentite le Commissioni consiliari competenti e il BIM, entro il 31 dicembre 2005", sono soppresse.

CAPO IV
PROROGA STRAORDINARIA
DEI TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE
DEI LAVORI
DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Art. 6
(Efficacia temporale dei titoli abilitativi edilizi)

1. Previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 60, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
2. La proroga di cui al comma 1 si applica in relazione ai termini indicati nei permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione del soggetto interessato e sempre che il permesso di costruire non risulti in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga dei termini è, inoltre, applicabile ai permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2015.
3. Per i permessi di costruire di cui al comma 2, i cui termini sono prorogati ai sensi del comma 1, non trova applicazione il termine intermedio di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 60 della l.r. 11/1998 anche se il medesimo termine sia già decorso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Previa comunicazione del soggetto interessato, sono altresì prorogati di due anni i termini di ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia di cui all'articolo 61, comma 8, della l.r. 11/1998, alle condizioni di cui al comma 2.
5. Il presente articolo si applica anche ai titoli abilitativi edilizi correlati ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

lectivités locales sur la base des paramètres visés au deuxième alinéa du présent article, des éléments du coût, ainsi que du tarif de référence adoptés par le Gouvernement régional, conformément à l'article 13 de la loi n° 36/1994 et après consultation des commissions du conseil compétentes et du BIM. » sont remplacés par les mots : « par les collectivités locales sur la base des paramètres visés au deuxième alinéa ».

CHAPITRE IV
PROROGATION, À TITRE EXTRAORDINAIRE,
DES DÉLAIS DE DÉBUT ET D'ACHÈVEMENT
DES TRAVAUX INDIQUÉS
SUR LES AUTORISATIONS D'URBANISME

Art. 6
(Efficacité temporelle des autorisations d'urbanisme)

1. Les délais de début et d'achèvement des travaux visés au cinquième alinéa de l'art. 60 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) sont prorogés de deux ans, sur communication préalable de la personne intéressée.
2. La prorogation visée au premier alinéa est accordée pour les délais indiqués sur les permis de construire délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'ils n'aient pas déjà expiré à la date de la communication de la personne intéressée et que le permis de construire ne soit pas en contraste avec les nouveaux documents d'urbanisme approuvés ou adoptés. La prorogation en cause est également accordée pour les permis de construire délivrés jusqu'au 31 décembre 2015.
3. Pour les permis de construire visés au deuxième alinéa et dont les délais sont prorogés au sens du premier alinéa, il n'est pas fait application du délai de trois ans visé à la troisième phrase du cinquième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 11/1998, même s'il a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
4. Sur communication de la personne intéressée, les délais d'achèvement des travaux faisant l'objet de la SCIA de construction (déclaration certifiée de début d'activité) au sens du huitième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998 sont également prorogés, aux conditions indiquées au deuxième alinéa.
5. Le présent article s'applique également aux autorisations d'urbanisme liées aux procédures administratives visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011).

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer

osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 giugno 2014.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 20;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 309 del 14 marzo 2001);
- Presentato al Consiglio regionale in data 17 marzo 2014;
- Assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 18 marzo 2014;
- Assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 18 marzo 2014;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 9 aprile 2014;
- Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti III-V, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data 19 giugno 2014, con emendamenti e relazione congiunta dei Consiglieri BORRELLO e FOLLIEN;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 2014 con deliberazione n. 576/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 30 giugno 2014.

comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 30 juin 2014.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 20;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 309 du 14 mars 2001);
- présenté au Conseil régional en date du 17 mars 2014;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 18 mars 2014;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 18 mars 2014;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 9 avril 2014;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil III-V réunies conjointement, qui ont exprimé leur avis en date du 19 juin 2014, avec amendements et rapport conjoint des Conseillers BORRELLO, FOLLIEN;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 26 juin 2014 délibération n° 576/XIV;
- transmis au Président de la Région en date du 30 juin 2014.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
30 giugno 2014, n. 5.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 prevedeva quanto segue:

“1. I Comuni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 nelle seguenti materie:

- a) *ripristino, sostituzione e nuova costruzione di recinzioni, di cancelli o di altri elementi di divisione o chiusura;*
- b) *ripristino o sostituzione parziale o totale dei tetti delle costruzioni ovvero del manto di copertura e dell'orditura primaria e secondaria privi di pregio intrinseco, anche con possibilità di inserire un camino di esalazione, un fumaio e un lucernario o un abbaino per l'accesso al tetto, qualora ne sia sprovvisto, che abbia superficie di prospetto complessiva del serramento non superiore a un metro e mezzo quadrato;*
- c) *manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni;*

- ni purché non incidenti in modo sostanziale sulle strutture portanti realizzate anteriormente al 1945 o sugli altri elementi architettonici di pregio intrinseco;
- d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;
- e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;
- f) installazione di serbatoi per il contenimento di combustibili;
- g) interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli edifici realizzati posteriormente al 1945, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);
- h) installazione di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee, nonché di depositi temporanei di materiali edili e inerti legati ad attività di cantiere e manufatti accessori quali servizi igienici, box e altri similari che non presentino superficie dell'area maggiore di 500 metri quadrati e non comportino la realizzazione di opere edilizie;
- i) piccole strutture pertinenziali nelle sottozone di tipo A quali individuate e delimitate nei PRG vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4bis, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- j) realizzazione di beni strumentali alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998;
- k) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento, nel rispetto dei limiti e dei criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter e comunque con colori chiari e tenui che siano poco evidenti nell'ambito paesaggistico di pertinenza;
- l) interventi di contenimento energetico attraverso la realizzazione di isolamenti termici dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento;
- m) ripristini derivanti da crolli accidentali o demolizioni controllate di edifici o parti di essi derivanti da situazioni statiche precarie, certificate da tecnici abilitati, o con rischio per l'incolumità pubblica accertato dal Sindaco competente per territorio;
- n) costruzione di manufatti o corpi di fabbrica totalmente interrati rispetto al profilo del terreno originario, relativi all'ampliamento di edifici esistenti o pertinenziali agli stessi, con un solo accesso verso l'esterno;
- o) interventi di ricostruzione di parti di murature per il contenimento dei terreni, qualora crollate o fortemente degradate, a condizione che presentino tipologia, materiali e finiture uguali all'originale;
- p) installazione su edifici di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;
- q) installazione sul tetto di edifici di impianti solari termici o fotovoltaici integrati o meno, purché gli stessi non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile;
- r) ridotti spostamenti di reti e di linee aeree infrastrutturali con un massimo di 100 metri lineari dal sito d'origine;
- s) installazione di nuovi supporti, pali o tralicci per l'installazione di apparati tecnologici, qualora non riguardino edifici classificati come documento o monumento dai PRG vigenti o non siano in diretto rapporto visivo con gli stessi;
- t) installazione di elementi, colonnine o cassonetti di protezione per contatori, trasformatori o altri apparati tecnologici, nonché tubazioni o cavidotti a loro servizio, purché non superino la volumetria di un metro cubo o la superficie di prospetto di un metro quadrato;
- u) posa di elementi di arredo, tavoli, sedie, giochi per bambini, fontanili, servizi igienici che interessino aree di superficie non superiore a 100 metri quadrati;
- v) posa di dehors o gazebo rimovibili;
- w) costruzione di aree attrezzate per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
- x) posa di pavimentazioni su aree di superficie fino a 200 metri quadrati;
- y) posa di insegne o elementi di pubblicità ai sensi della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio);
- z) realizzazione di marciapiedi e opere accessorie per strade regionali o comunali fino a 500 metri lineari;
- aa) varianti tecniche di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse generale qualora non superino il 20 per cento della lunghezza, se strutture a nastro, oppure della superficie, se strutture orizzontali, o della volumetria originarie;
- bb) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma. ”.

Note all'articolo 2:

(2) La lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 prevedeva quanto segue:

"i) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di combustibile con capacità non superiore a 13 metri cubi;".

(3) La lettere g), h), k), q) e r) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 prevedevano quanto segue:

"g) per gli interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;

h) per gli interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;

k) per la collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

q) per la realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;

r) per la sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante;".

Note all'articolo 3:

(4) Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11bis della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 prevedevano quanto segue:

"b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni architettonici o suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di archeologia, restauro e valorizzazione o suo delegato;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di catalogo, tutela dei beni culturali e dei beni storico-artistici o suo delegato;".

(5) Il comma 2 dell'articolo 11bis della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 prevedeva quanto segue:

"2. La Commissione adotta indirizzi per le attività interne di studio, di ricerca e per le proposte di ricognizione dei vincoli e gli indirizzi programmatici relativi alle funzioni esercitate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali in materia di tutela del paesaggio ed esprime pareri vincolanti in merito alle istanze relative a provvedimenti riguardanti l'applicazione di sanzioni demolitorie per abusi edilizi, la conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie, la riduzione o l'aumento dell'importo di sanzioni pecuniarie e ogni altra istanza di rivalutazione di atti emessi dalle strutture regionali competenti."

Note all'articolo 4:

(6) La lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

"e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche sostanziali dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari né la superficie utile e non mutino la destinazione d'uso;".

(7) La lettera c) del comma 1 dell'articolo 61bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite;".

Note all'articolo 5:

(8) Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 prevedeva quanto segue:

"2. La tariffa è determinata in modo da assicurare ai soggetti gestori la copertura dei costi di investimento e di esercizio e deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato, del piano finanziario conseguente alle opere e degli adeguamenti necessari finanziati direttamente, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito."

(9) Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 prevedeva quanto segue:

"3. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al comma 2, alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento adottate dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13 della l. 36/1994, sentite le Commissioni consiliari competenti e il BIM, entro il 31 dicembre 2005."

Note all'articolo 6:

(10) Il comma 5 dell'articolo 60 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

"5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di

inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici e assimilati e ad un anno in ogni altro caso. Il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali e orizzontali dell'edificio, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. L'intervento deve essere concluso nei termini seguenti, articolati in relazione all'altitudine:

- a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto;
- b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno;
- c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro;
- d) sopra i 1.500 metri: mesi sessanta.”.

⁽¹¹⁾ Vedasi nota 10.

⁽¹²⁾ Il comma 8 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima.”.

⁽¹³⁾ L'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 prevede quanto segue:

“Art. 3
(Funzioni dello sportello unico
ed ambito di applicazione)

1. Lo sportello unico costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale in relazione a tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche riguardanti le attività produttive, fatte salve le competenze della Chambre, in riferimento alle procedure connesse alla ComUnica, e delle agenzie per le imprese.
2. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative relative ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e concernenti:
 - a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi

vi di beni e di servizi, nonché l'esecuzione delle opere di rilevanza urbanistico-edilizia relative agli immobili adibiti ad uso di impresa;

- b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi;
- c) le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);
- d) le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), in riferimento alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e in conformità alla normativa regionale vigente in materia di edilizia;
- e) i procedimenti sanzionatori relativi agli endoprocedimenti finalizzati al rilascio di nulla osta, pareri o atti di consenso di competenza comunale.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), può individuare con propria deliberazione ulteriori procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”.